# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1378

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIMEONE, COLA, PASETTO, GIOVANNI MARINO, LA GRUA, SIMONELLI, FORESTIERE, FRAGALÀ, NERI**

—

Abrogazione dell'articolo 924 del codice civile in materia di proprietà di sciami di api

*Presentata il 3 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ampio novero delle disposizioni previste dal codice civile vigente nel nostro Paese trovano collocazione taluni articoli che, investendo un ambito di interesse molto limitato all'epoca della loro formulazione, non hanno mai attirato l'attenzione degli studiosi e dei giuristi. È il caso dell'articolo 924 che, sotto il titolo « sciami d'api », così recita: « Il proprietario di sciami d'api ha diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo ».

La richiamata disposizione deve essere apparsa così irrilevante agli operatori del diritto tanto da non aver mai costituito oggetto di una specifica disamina o di un benché minimo approfondimento interpretativo. Tra l'altro, i testi ufficiali non riportano informazioni concernenti casi giurisprudenziali connessi all'applicazione di detta disposizione sì da far presumere un generale e diffuso senso di ossequio alle indicazioni in essa contenute. Tali considerazioni, tuttavia, non consentono di escludere aprioristicamente una serie di problemi pratici che potrebbero insorgere a causa della generica formulazione dell'articolo 924 del codice civile, soprattutto se si pone mente al fatto che, rispetto all'epoca dell'entrata in vigore del nostro codice civile, nel settore apistico si è registrato un notevole incremento del numero degli operatori e, conseguentemente, una capillare diffusione delle attività ad esso connesse.

Di qui l'esigenza di veder assicurato un valido supporto ermeneutico ad una disposizione normativa che in origine era stata inserita nel *corpus* del codice quasi a volerne corredare le disposizioni con un riferimento ad un « caso di scuola », rilevante più sotto il profilo teorico che sotto quello pratico.

Poste queste premesse, può risultare utile un cenno ai problemi interpretativi derivanti dalla disposizione in oggetto. La prima questione concerne l'individuazione del « proprietario » di sciami d'api, soggetto al quale la norma in esame riconosce il diritto « d'inseguire » gli sciami stessi sul fondo altrui. Il riferimento esclusivo alla figura del « proprietario » pone notevoli problemi soprattutto perché, alla luce di una rigorosa interpretazione letterale, verrebbe preclusa a qualsiasi soggetto, che non sia appunto il « proprietario », la possibilità di esercitare il « diritto d'inseguimento ». Sarebbero sufficienti, infatti, una momentanea indisponibilità dell'avente diritto oppure la mancata acquisizione di una normale perizia (si consideri, per esempio, l'elevato numero di hobbysti presente nel settore) per vanificare l'esercizio concreto del diritto stesso, anche perché è da considerare inverosimile la possibilità di esercitare una qualsiasi sorta di delega.

D'altro canto, il proprietario del fondo nel quale gli sciami si sono rifugiati potrebbe legittimamente eccepire l'assenza dei presupposti che consentirebbero di considerare « proprietario » il soggetto che pretende la restituzione. Se poi il proprietario dello sciame è persona diversa da quello del fondo dal quale lo sciame stesso proviene, i problemi si complicano ulteriormente.

Per ipotesi, potremmo anche immaginare il caso del proprietario del fondo nel quale le api hanno trovato rifugio che pretenda dall'inseguitore la dimostrazione dello *status* di proprietario e che, nel probabile caso in cui non sia possibile accedere a tale dimostrazione, si impossessi dello sciame una volta trascorsi i due giorni previsti.

Cosa accadrebbe, inoltre, posto che in più terreni confinanti ciascuno dei proprietari possegga un certo numero di arnie, nel caso in cui non fosse possibile accertare la provenienza dello sciame stesso e tutti i proprietari ne rivendicassero il possesso?

Sono, queste, alcune possibili ipotesi rispetto alle quali il giudice che fosse investito di una decisione dovrebbe creare *ex novo* un'interpretazione idonea a colmare il vuoto di una disposizione generica e lacunosa. Né, d'altra parte, i rari e sintetici riferimenti dottrinari intervenuti in materia ne agevolerebbero la soluzione, dal momento che l'attenzione degli studiosi è concentrata su aspetti diversi. Per esempio, nel « Commentario al codice civile Trabucchi-Cian » si legge soltanto (oltre ad una nota in tema di diritto di inseguimento) che: « Il proprietario di uno sciame d'api che non lo insegua, non per questo ne perde la proprietà. Tanto è vero che lo sciame può essergli restituito spontaneamente, dopo la fuga, senza che ciò implichi un doppio trasferimento di proprietà. Conseguentemente il proprietario del fondo vicino non diventa proprietario solo perché il proprietario dello sciame di api non le abbia rincorse, ma in quanto vi sia un suo comportamento che implichi "occupazione". Tale occupazione, pertanto, non sarebbe un'occupazione di *res nullius*, ma un'occupazione di *res alicuius* ».

La dottrina è concorde, invece, nel considerare l'indennità dovuta non a titolo di risarcimento, bensì come indennizzo. L'indennità, pertanto, non corrisponde alla diminuzione patrimoniale subita dal proprietario del fondo occupato, rientrando invece in quegli obblighi che, in particolari situazioni, l'ordinamento giuridico impone ad un soggetto quale bilanciamento per un'altrui attività che, pur essendo pregiudizievole, è tuttavia lecita.

Notevoli perplessità suscita l'espressione letterale utilizzata dall'articolo 924, quando riconosce al proprietario dello sciame di api il « diritto d'inseguirli ». Se si considera che il dizionario « Devoto-Oli » alla voce « inseguimento » fa seguire questa esemplificazione: « Azione diretta al raggiungimento di qualcosa o di qualcuno », è facile notare come il legislatore sia stato, se non proprio deviante, almeno

impreciso. È vero, infatti, che per recuperare il proprio sciame il proprietario non può fare a meno « d'inseguirlo », ma è altrettanto vero che l'inseguimento termina con il « recupero » dello sciame stesso e che è proprio il recupero l'atto che conferisce un significato alla disposizione in esame, non già l'azione che ad esso prelude.

Anche sotto questo aspetto, risulta confermata la scarsa attenzione con la quale il legislatore ha atteso alla formulazione dell'articolo 924 del codice civile. A questa affrettata configurazione dovrebbe porsi rimedio con l'auspicabile adozione di un'organica e completa legislazione attuativa ed integrativa, non soltanto per prevenire problemi interpretativi ai quali ciascun giudice potrebbe riferire soluzioni diverse, ma anche per fornire un chiaro punto di riferimento alla legislazione regionale, dalla quale il settore apistico attende una regolamentazione uniforme ed idonea a creare le condizioni per uno sviluppo reale e per una meritata valorizzazione. Per intanto, l'intervento più agevole non può che consistere, così come proposto dai firmatari della presente proposta di legge, nella opportuna soppressione dell'articolo 924 del codice civile.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 924 del codice civile è abrogato.

*Stampato su carta riciclata ecologica*

DDL12-1378
Lire 500